

NRG 1083/2025



TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 30/09/2026, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 *ter* c.p.c., la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1083/2025 tra:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO-
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BRAGAGLIA",**
rappresentato a mezzo di funzionari giusta delega da parte
dell'Avvocatura Generale dello Stato;

E

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS), in persona del legale rappresentante p.t.,**
elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
INPS in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'Avv.
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'INPS di Frosinone e ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 347 2025 00000114 92 000, emesso dall'INPS e notificato via pec in data 12.02.2025 per l'importo complessivo di euro 308,72 a titolo di interessi di rivalsa (euro 304,61) e di spese di notifica (euro 4,11) ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000.



A fondamento della presente opposizione, la parte opponente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010 per indeterminatezza dell'avviso e per mancata indicazione della causale del credito, in aperta violazione dell'art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e/o, in ogni caso, per indeterminatezza dello stesso.

In via subordinata, la parte opponente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito nella parte in cui ha intimato alla Scuola di pagare euro 16,29 a titolo di interessi di rivalsa per il ritardo in cui l'Istituto "Bragaglia" sarebbe incorso nel trasmettere il progetto di liquidazione relativo al Prof. Trasolini Angelo, in quanto quest'ultimo non era più in servizio presso la suddetta scuola, ma presso il diverso Istituto Professionale Agrario e Ambientale "IIS Angeloni" di Frosinone (cfr. all. 2: schermata del servizio prestato dal Prof. Trasolini dal 1.9.2016 al 5.1.2017).

Parte opponente ha in ogni caso dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito n.347 2025 00000114 92 000 opposto per difetto di prova da parte dell'Inps di aver subito un danno conseguenza dall'asserito ritardo dell'amministrazione scolastica nel trasmettere la documentazione necessaria per la lavorazione delle "pratiche tfs/tfr" relative ai dipendenti della scuola medesima cessati dal servizio.

Si è costituito in giudizio l'INPS di Frosinone e ha chiesto rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

L'Ente ha in particolare l'inammissibilità della presente opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di motivo di impugnazione inerente vizi formali dell'avviso di addebito e per aver la parte opponente presentato la presente opposizione ben oltre il termine di giorni 20 dall'avvenuta notifica dell'avviso di addebito opposto.

In ogni caso l'INPS ha evidenziato che l'avviso di addebito qui opposto è conforme alla previsione normativa e, quindi, è perfettamente legittimo.

Nel merito, l'Ente ha allegato che l'adozione del provvedimento è scaturito dal mancato riscontro alle precedenti comunicazioni di avviso per la restituzione delle somme erogate a titolo di interessi sulle somme spettanti agli iscritti per buonuscita.



Secondo la prospettazione dell'INPS, tale ritardo ha determinato la corresponsione del trattamento di fine servizio oltre i termini previsti dall'art. 26 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, con conseguente obbligo per l'Istituto di corrispondere agli ex dipendenti, analiticamente indicati, gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di TFS/TFR, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Ritenuta la causa di natura documentale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 30.09.2026 svolta mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile, mentre l'opposizione di merito è fondata per le motivazioni di seguito indicate.

Giova in via preliminare precisare - prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente - che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35,



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/10/2026

convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).

Tanto premesso, nel caso di specie, posto che il giudice deve pertanto accertare (anche d'ufficio) la tempestività del ricorso, perché il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, si rileva che è ammissibile l'opposizione siccome avente ad oggetto motivi inerenti al merito della pretesa contributiva atteso che il ricorso risulta depositato nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.

Fatte queste premesse, occorre ora esaminare i motivi di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente al fine di verificare la tempestività della presente opposizione.

Parte opponente ha eccepito il difetto di motivazione dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010 per indeterminatezza dell'avviso e per mancata indicazione della causale del credito, in aperta violazione dell'art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Orbene, afferendo i vizi denunciati alla regolarità formale dell'avviso di addebito, l'opposizione integra una opposizione agli atti esecutivi che in virtù dell'art. 617 c.p.c. deve essere presentata entro il termine di giorni 20 dall'avvenuta notifica dell'avviso di addebito opposto.

Invero, dalla documentazione agli atti la presente opposizione non può ritenersi tempestiva, in quanto l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 15.2.2025, mentre il ricorso è stato depositato in data 20.03.2025 e, pertanto oltre il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data della notifica dell'atto impositivo.

L'opposizione agli atti esecutivi è dunque inammissibile.

L'opposizione inerente alla posizione del prof. Trasolini Angelo nonché alla dedotta insussistenza del credito fatto valere dall'INPS per difetto di prova, attenendo al merito della pretesa, integra invece una opposizione di merito, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., da farsi valere nel termine di giorni 40 dalla notifica dell'atto impositivo.

Tale opposizione deve invece ritenersi tempestiva.



In particolare, al punto 3 del ricorso la parte opponente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto mancando la prova da parte dell'Inps di aver subito un danno conseguenza dall'asserito ritardo dell'amministrazione scolastica nel trasmettere la documentazione necessaria per la lavorazione delle "pratiche tfs/tfr" relative ai dipendenti della scuola medesima cessati dal servizio.

L'opposizione è fondata.

Per come detto, oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 347 2025 00000114 92 000 con il quale l'INPS ha intimato al Ministero ricorrente il pagamento della somma di euro 308,72.

Tale importo è richiesto dall'Istituto a titolo di rivalsa per interessi che assume di aver corrisposto agli ex dipendenti analiticamente indicati, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, quale conseguenza del ritardato pagamento del trattamento di fine servizio.

Secondo la prospettazione dell'INPS, tale ritardo sarebbe imputabile all'Amministrazione datrice di lavoro, per non aver rispettato i termini previsti per la trasmissione della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione.

La responsabilità del Ministero viene, dunque, ricondotta al dedotto inadempimento consistente nella tardiva trasmissione degli atti, che avrebbe determinato il differimento dei tempi di liquidazione del TFS e, conseguentemente, l'obbligo per l'INPS di corrispondere al dipendente gli interessi poi richiesti in rivalsa.

Deve premettersi che l'art. 26 del d.P.R. n. 1032/1973 prevede che, in caso di cessazione dal servizio per limite di età (come nell'ipotesi che ci occupa), l'Amministrazione a cui apparteneva il dipendente deve predisporre tre mesi prima della cessazione un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio e inviarli "almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima".



Inoltre, l'art. 3 del d.l. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, ha introdotto una disciplina di differimento e rateizzazione del trattamento di fine rapporto, stabilendo – per quanto qui rileva – che, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, la corresponsione del TFR debba avvenire decorso il termine di dodici mesi dalla cessazione del rapporto. Qualora il pagamento non intervenga entro i tre mesi successivi a tale termine, maturano a favore del beneficiario gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, assume centrale importanza, l'art. 16, comma 6, L. n. 412/91, il quale stabilisce che: “6. *Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento [...]* L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.”.

Orbene, dalla documentazione agli atti risulta provato (cfr. tabella inserita nella memoria di costituzione) che tra la data di cessazione del servizio dei dipendenti indicati e la data di invio della documentazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza è trascorso un periodo di tempo superiore a quanto previsto dalla legge, con la conseguenza che l'Amministrazione ricorrente è incorsa in un inadempimento agli obblighi posti a suo carico, non avendo dimostrato né l'esatto adempimento né che il ritardo sia dipeso da cause a essa non imputabili.

Ciò posto, la fattispecie deve essere inquadrata nello schema della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che grava sull'INPS, quale creditore sostanziale, l'onere di dimostrare il danno conseguenza subito e l'ammontare del credito azionato.

Sotto tale ultimo profilo, l'Istituto ha richiesto il pagamento della somma di euro 304,61 a titolo di interessi di rivalsa, senza tuttavia fornire adeguata prova della sua esistenza e quantificazione. Invero, dalla documentazione prodotta non è dato rinvenire alcuna voce specifica che consenta di ricondurre tale importo alla prestazione liquidata.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/10/2026

In particolare, nella memoria di costituzione è stata indicata una tabella indicante solo la data di cessazione dal servizio dei dipendenti e la data di ricezione della documentazione indicando poi la voce degli interessi per ritardato pagamento in base ai giorni di ritardo, senza che venga fornita alcuna ulteriore specificazione in ordine al titolo e ai criteri di imputazione di tali interessi.

In altri termini, dalla documentazione prodotta dall'INPS non può ritenere assolto l'onere probatorio in ordine al quantum del credito.

Peraltro, tale qualificazione, proveniente dalla stessa parte che ha formato il documento, impone di attribuire ai conteggi proposto una valenza meramente interna e ricognitiva, priva di efficacia probatoria piena in ordine alla dimostrazione del credito vantato.

Ne consegue che tali risultanze, in assenza di ulteriori riscontri documentali, non possono ritenersi sufficienti a comprovare né l'effettivo pagamento delle somme di cui si chiede la rivalsa, né i criteri di determinazione del loro ammontare.

Per completezza, l'opposizione inerente alla posizione del Prof. Trasolini è fondata, tanto che l'INPS nella propria memoria di costituzione ha dato atti che "La pratica riguardante questa notifica viene annullata in quanto erroneamente inviato all' Istituto di Istruzione Superiore "Bracaglia".

Ne deriva dunque l'illegittimità dell'avviso di addebito nella parte in cui ha intimato alla Scuola di pagare euro 16,29 a titolo di interessi di rivalsa per il ritardo dell'Istituto "Bragaglia" nella trasmissione del progetto di liquidazione relativo al Prof. Trasolini Angelo.

Invero risulta documentalmente che nel periodo di ritardo contestato, il prof. Trasolini non era più in servizio presso la suddetta scuola, ma presso il diverso Istituto Professionale Agrario e Ambientale "IIS Angeloni" di Frosinone, sicché l'INPS, sotto questo profilo, non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione scolastica odierna opposta (cfr. all. 2: schermata del servizio prestato dal Prof. Trasolini dal 1.9.2016 al 5.1.2017).

Alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso è fondato e merita accoglimento.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/10/2026

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della complessità bassa della controversia., posti in capo all'INPS., e liquidate come da

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BRAGAGLIA” nei confronti dell'INPS, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1083 /2025 R.G.A.C.:

- a) Dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito, con conseguente annullamento dello stesso;
- b) Condanna l'INPS di Frosinone al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro 251,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.

Frosinone, 5/10/2026

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore

